



Regione Umbria

Giunta Regionale

Provincia di Perugia - Ufficio Territorio e Pianificazione

territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e p.c

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e
protezione civile.

Direttore Ing. Stefano Nodessi Proietti

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti, alle opere
pubbliche e alle politiche della casa. Protezione civile

Dott. Enrico Melasecche Germini

Oggetto: Variante al P.T.C.P. della Provincia di Perugia di cui alla Delibera Consiliare n. 32 del 18/12/2020. Trasmissione Osservazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3 della l.r. 1/2015 inerenti i rapporti con la disciplina vigente in materia di pianificazione paesaggistica.

In riferimento all'oggetto, premesso che:

- è stata svolta la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con Determina Dirigenziale n.13198 del 20/12/2019 del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale nell'ambito della quale il Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica (ora Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio) si è espresso con parere prot. 231849 del 11-12-2019;
- nella sopra richiamata nota si erano evidenziate criticità sulla disciplina proposta in rapporto alla normativa vigente in materia paesaggistica;
- la Provincia ha provveduto in conseguenza ad una rettifica delle NTA, procedendo ad approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l.r. 1/2015, il Documento Programmatico relativo alla variante in questione (deliberazione consiliare n. 16 del 28/07/2020);
- nel Documento Programmatico di cui sopra permaneva ancora tale approccio non in linea con la disciplina vigente e pertanto con le osservazioni formulate dal Servizio scrivente si è confermato il rispetto del parere già espresso in sede di VAS.

Considerato che:

- Codesta Provincia, valutate le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Documento Programmatico, con deliberazione consiliare n. 32 del 18/12/2020 ha proceduto all'adozione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della l.r. 1/2015, della variante al PTCP, relativa

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione
urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio

Dirigente

Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2704
FAX:

Indirizzo email:
scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

all'adeguamento normativo delle NTA/PTCP, costituita dalla Relazione di accompagnamento NTA/PTCP e dalle Norme Tecniche di Attuazione;

- È stato dato avviso di deposito degli elaborati della variante in data 7/1/2021 sul portale della Provincia di Perugia e nel BUR Umbria del 19/1/2021;

Evidenziato che durante il periodo di deposito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.r. 1/2015, *“chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali adottano determinazioni su di esse”*;

Premesso quanto sopra il Servizio regionale scrivente, preso atto della documentazione pubblicata dalla Provincia di Perugia, in cui sembrava permanere nel complesso un approccio non coerente con la disciplina vigente in materia paesaggistica, ha ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di parere legale al Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, che si è espresso con parere acquisito al prot. regionale n. 22532 del 05/02/2021;

Nel parere sopra richiamato, in merito ai contenuti della variante al PTCP in oggetto si fa presente che:

«Da un esame di tale Deliberazione e relativi allegati, emerge, in particolare, che le NTA allegate dalla Del. Cons. Prov. 32/2020 contengono al Titolo IV (artt. da 23 a 39) *“Direttive e prescrizioni in materia paesaggistica”* assai dettagliate e puntuali. Soprattutto, vi sono una serie di prescrizioni in materia paesaggistica, contenute in modo minuzioso negli artt. 37 e 38 per tutte le tipologie di aree e immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e cioè per gli immobili e aree di cui all'art. 136, comma 1 lett. a), b), c) e d) del d.lgs. 42/2004, nonché per le aree tutelate per legge ex art. 142 del d.lgs. 42/2004. Così, si afferma che tali prescrizioni paesaggistiche contenute nella variante al PTCP *“sono fonte di obbligo ed immediatamente cogenti per quanto attiene ai Beni ed alle Aree tutelate, con efficacia prevalente sulla disciplina del PRG, dei piani attuativi, dei piani di settore e degli atti amministrativi con le medesime in conflitto”* (art. 5, 5), mentre all'art. 37 si dispone che *“Le prescrizioni contenute nel PTCP integrano la disciplina paesaggistica, con incidenza anche per gli aspetti ambientali, per le aree e gli immobili vincolati ex artt. 136, 142, 143 e/o da quest'ultimo articolo individuati e quelli oggetto dei provvedimenti e atti di cui all'art. 157 del D.Lgs 42/2004, anche nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e di tutta la legislazione nazionale e regionale vigente in materia”* e, poi, ulteriormente si afferma che *“Le prescrizioni dettate nel presente articolo hanno valore cogente ed immediatamente vincolante rispetto alla pianificazione comunale e costituiscono baluardo di tutela per i Beni e le aree stesse, attuando ed integrando quanto disposto dal D.Lgs 42/2004 e dalla futura pianificazione paesaggistica regionale”*.

D'altra parte, nella Relazione di accompagnamento alle NTA, in particolare, nel commentare l'art. 3, si afferma il **“valore, anche paesaggistico del PTCP, che si esprime, in armonia con la legislazione la pianificazione paesaggistica regionale, nei contenuti dallo stesso disciplinati di cui agli artt. 15 co.4. 16 co.3 e 17 co.1 lett. b punto 1) e lett. c punto 1) della L.R 1/2015. Contenuti paesaggistici che esplicano**



Regione Umbria

Giunta Regionale

effetti, nei limiti di legge, sulla pianificazione comunale e di settore, la quale è chiamata a conformarsi alle disposizioni contenute nelle NTA del PTCP secondo il valore alle stesse attribuito e con efficacia differente a seconda che siano criteri, indirizzi, direttive o prescrizioni". Secondo tale Relazione di accompagnamento, il PTCP avrebbe una natura "ibrida", "che esula dalla stretta disciplina urbanistica ed edilizia per abbracciare complessivamente la materia di governo del territorio, e quindi anche aspetti prettamente paesaggistici ed ambientali". Ciò sarebbe confermato "dalla stessa analisi storica del Piano e dalla stessa sua funzione svolta nel tempo" (vengono citate anche previgenti disposizioni regionali quali l'art. 15, comma 2 della l.r. 27/2000, l'art. 51 della l.r. 13/2009 e la d.g.r. 598/2015).

Nel commentare, poi, il Titolo IV relativo alle "Direttive e prescrizioni in materia paesaggistica", la Relazione afferma che "la funzione di pianificazione d'area vasta esercitata dalla Provincia, si esplica anche attraverso direttive e prescrizioni in ambito paesaggistico-vincolato, nonché ambientale, secondo il valore attribuito alla parte normativa delle NTA" e che, "in particolare le prescrizioni si ergono a tutela del paesaggio delineando disposizioni dal carattere anche vincolistico, destinate a prevalere sulla pianificazione sotto-ordinata e dotate di immediata forza precettiva"; a tal proposito, secondo la Relazione, "il compito di tutelare e valorizzare i Beni di cui al D.Lgs 42/2004 spetta in prima istanza alle Regioni con i Piani paesaggistici, pur non escludendo una funzione integrativa delle Provincie che, con ottica lenticolare e attraverso i proprio Piani, declinano la tutela e la valorizzazione secondo il territorio di riferimento al fine di assicurarne completezza ed efficacia". Ciò viene anche giustificato dal fatto che "l'Umbria non ha ancora avuto una pianificazione paesaggistica di scala regionale e tale condizione, inevitabilmente, ha reso il PTCP referente privilegiato ed interlocutore nei procedimenti afferenti la materia "paesaggio"". Quindi, prosegue la Relazione, il Capo V "contiene la disciplina paesaggistica del PTCP, a valenza anche ambientale e di carattere prescrittivo, pertanto cogente ed immediatamente vincolante rispetto a tutta la pianificazione comunale e sovracomunale di rilevanza provinciale";

gli artt. 37 e 38 "racchiudono le prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree vincolate, così come prevede il D. Lgs 42/2004 agli artt. 136, 142, 143 co. 1 lettera d) e 157 e nel rispetto della legislazione e della pianificazione paesaggistica regionale. Le previsioni prescrittive si raccordano necessariamente con la disciplina contenuta nei sistemi paesaggistici e nelle unità di paesaggio (Udp), disciplinando gli interventi consentiti in coerenza con il provvedimento di vincolo e con i principi generali che sovrintendono la tutela dei Beni vincolati: conservazione e mantenimento, valorizzazione e garanzia di corretta e migliore fruizione".»

Nello stesso parere del Servizio Avvocatura si richiama poi l'attenzione sui contenuti e sul ruolo del Piano Paesaggistico regionale così come disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/2004 e dalla L.R. 1/2015, evidenziando che:

«Il piano paesaggistico è disciplinato, in primo luogo, dall'art. 143 del d.lgs. 42/2004, ove si indicano i contenuti del piano, nonché le modalità di elaborazione, adozione e approvazione del piano stesso. La norma prevede che la Regione, che è il soggetto



Regione Umbria

Giunta Regionale

competente all'approvazione del piano, stipuli apposite intese per l'elaborazione del piano con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e che decorso inutilmente il termine previsto dall'accordo per l'elaborazione del piano, *"il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro"*.

L'art. 144 demanda alle leggi regionali la disciplina dei procedimenti di pianificazione paesaggistica.

Inoltre, **l'art. 145 del d.lgs. 42/2004** prevede che i piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento *"con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore"* e che le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 **"sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"** (comma 3). Ulteriormente, l'art. 145 prevede che *"i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione"* (comma 4) e che *"La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo"* (comma 5).

La **L.R. 21-1-2015, n. 1** (Testo unico governo del territorio e materie correlate) ha provveduto a riunire le disposizioni regionali in materia di governo del territorio e materie correlate, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.

In particolare, l'art. 4 della l.r. 1/2015 ha affermato che *"la pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3"* (comma 1); il successivo comma 3 dell'art. 4 ha, appunto, indicato quali sono gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e cioè:

"a) il Programma Strategico Territoriale (PST), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica e programmatica;

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa ove previsto dalla relativa disciplina;

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale e urbanistica tra più comuni e di area vasta, di dimensione strategica, programmatica e regolativa;

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunale, o intercomunale articolato in:

(omissis)



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il comma 4 dell'art. 4 specifica poi che *“il PST ed il PPR sono strumenti generali della programmazione territoriale e di pianificazione paesaggistica, di cui all'articolo 18 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”*.

In attuazione e nel rispetto del d.lgs. 42/2004, **gli artt. 10 e ss. della l.r. 1/2015 hanno disciplinato la pianificazione paesaggistica.**

In primo luogo, l'art. 10, comma 1 della l.r. 1/2015 afferma che Piano Paesaggistico Regionale (PPR) **“è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale”**, indicandone finalità ed obiettivi e prevedendo che *“Alla redazione del PPR concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione”* (comma 2) e che *“Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e degli enti locali”* (comma 3).

L'art. 11, sostanzialmente riproducendo l'art. 143 del d.lgs. 42/2004, indica i contenuti del PPR che comprendono in particolare:

“a) la rappresentazione del paesaggio a scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali, in applicazione dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 15, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali, tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96; c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la ricognizione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione;

e) la individuazione delle aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione strumentali alla tutela dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico di cui alla lettera d) degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento negli insediamenti produttivi, per servizi, e nello spazio rurale”.

L'art. 13 delinea il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR, disponendo la *“partecipazione e il concorso degli enti locali”* e che **“Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143”**.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'efficacia del PPR, replicando le previsioni di cui all'art. 145 del d.lgs. 42/2004, è prescritta dall'art. 14, il quale prevede, in particolare, che le previsioni del PPR sono: *“cogenti per gli strumenti urbanistici degli enti locali”*; *“immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici”*; *“stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici”*; *“sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”*; **“per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”**.

L'art. 15 prescrive, poi, che *“le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1”* (comma 1) e che **“I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'articolo 11, 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo le indicazioni del PPR, e sono di riferimento per i paesaggi locali”** (comma 4) »

Il parere legale richiama successivamente l'attenzione sulla disciplina che regola il Piano territoriale di coordinamento provinciale:

“Per quanto riguarda la disciplina del Piano territoriale di coordinamento provinciale, l'art. 20 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) indica, tra i compiti delle Province, anche, *“ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali”*, la predisposizione e adozione del *piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:*

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;*
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;*
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;*
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali”* (comma 2).

La norma prevede anche che il piano territoriale di coordinamento deve essere trasmesso alla regione *“ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale”* (comma 3) e che la legge regionale detta le procedure di approvazione dei piani territoriali di coordinamento (comma 4) .

L'art. 1, comma 85 della l. 7-4-2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha poi confermato tra le funzioni fondamentali delle province anche la *“pianificazione territoriale provinciale di*



Regione Umbria

Giunta Regionale

coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”.

La vigente disciplina regionale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è dettata dalle norme della l.r. 1/2015, che sono state considerate dalla Corte Costituzionale perfettamente rispettose ed in attuazione della normativa nazionale di cui all'art. 20 del d.lgs. 267/2000 e della l. 56/2014 (Corte Cost. n. 68 del 2018).

Come già evidenziato, il PTCP è definito dalla l.r. 1/2015 uno strumento della *“pianificazione territoriale e urbanistica tra più comuni e di area vasta, di dimensione strategica, programmatica e regolativa”* (art. 4).

Con la l.r. 1/2015 è stata abrogata la l.r. 28/1995 ed è stata dettata agli artt. 16 e ss. una nuova disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), anche per quanto riguarda la sua formazione, approvazione e efficacia (art. 18).

Peraltro, l'art. 262 della l.r. 1/2015 ha previsto che **“il PTCP approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del PTCP di cui al Titolo II, Capo III, con esclusione dei contenuti in contrasto o non previsti agli articoli 16 e 17 del presente TU, fatti salvi gli effetti del PST e del PPR”**.

All'art. 16 della l.r. 1/2015 sono indicate le finalità e le azioni del PTCP, prevedendo, in particolare, che: *“il PTCP, la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base ad elementi e dati conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell'ambiente”* (comma 1); *“la dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina in coerenza al PST ed in conformità al PPR”* (comma 2); *“il PTCP, per gli aspetti paesaggistici, definisce le parti specificatamente individuate dal PPR, di cui all'articolo 15, comma 4 e 17 comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c), punto 1”* (comma 3).

L'art. 17 indica poi gli elaborati e contenuti del PTCP. Tra gli elaborati, la carta dei regimi normativi del territorio della provincia contiene anche **“le previsioni paesaggistiche specificatamente demandate al PTCP dal PPR”** (comma 1, lett. b), n. 1), mentre le norme tecniche di attuazione contengono anche **“la disciplina paesaggistica specificatamente demandata al PTCP dal PPR evidenziando le norme immediatamente prevalenti sulla pianificazione comunale”** (comma 1, lett. c), n. 1).

Ai contenuti degli artt. 16 e 17 della l.r. 1/2015 fa anche espresso riferimento la DGR 598/2015 relativamente alle valutazioni inerenti la conformità della pianificazione comunale rispetto al PTCP.»

Il parere del Servizio Avvocatura conclude pertanto asserendo che:

«In base alla normativa nazionale e regionale umbra vigente, in particolare alle sopra richiamate disposizioni del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 1/2015, non pare attualmente possibile disporre una variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale contenente aspetti e previsioni paesaggistiche indipendentemente da quanto



Regione Umbria

Giunta Regionale

demandato ed indicato dal PPR, andando a sostituire o integrare la disciplina paesaggistica dettata o da dettare dai soggetti competenti, tra l'altro anche senza la necessaria partecipazione ministeriale.

L'unico strumento di pianificazione paesaggistica del territorio regionale è il PPR di cui agli artt. 10 e ss. della l.r. 1/2015.

Il PTCP e sue varianti, anche in assenza del PPR, che peraltro sta per essere oggetto di preadozione ai sensi dell'art. 13 della l.r. 1/2015, deve obbligatoriamente rispettare i limiti contenutistici indicati dagli artt. 16 e 17 della l.r. 1/2015; in particolare, tali norme prevedono che **per gli aspetti paesaggistici il PTCP può solo definire "le parti specificatamente individuate dal PPR"** di cui all'articolo 15, comma 4 (che ulteriormente fa riferimento ai paesaggi di area vasta ma definiti secondo le "indicazioni del PPR") e 17 comma 1, lettera b), punto 1 (le previsioni paesaggistiche "specificatamente demandate al PTCP dal PPR") e lettera c), punto 1 (la disciplina paesaggistica "specificatamente demandata al PTCP dal PPR").

Come già rilevato, l'art. 262 della l.r. 1/2015 consente la permanente vigenza del PTCP approvato ai sensi della previgente l.r. 28/1995, ma con esclusione dei contenuti in contrasto o non previsti, appunto, agli artt. 16 e 17 della l.r. 1/2015; ciò vale ovviamente anche per le sue eventuali varianti, che devono obbligatoriamente rispettare quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 1/2015.»

Considerato che l'iter procedimentale delineato dall'art. 18 della l.r. 1/2015 prevede che la Provincia trasmetta alla Regione il PTCP adottato e la determinazione sulle osservazioni presentate; il Presidente della Regione, entro 60 giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica degli uffici e partecipazione degli organi ministeriali, se necessaria ai sensi dell'art. 13, comma 1, convoca una conferenza di copianificazione alla quale partecipa la Provincia (comma 4).

In sede di **conferenza di copianificazione** viene effettuata una **verifica e valutazione circa "la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PST"** (comma 5).

Richiamata altresì la l.r. 10/2015 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) che ha riallocato nelle nuove province



Regione Umbria

Giunta Regionale

le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della medesima legge, tra le quali non si annoverano quelle in materia paesaggistica, riallocate con la medesima norma in Regione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si invita a rivalutare l'intero complesso degli elaborati costituenti la variante adottata con Deliberazione Consiliare n. 32 del 18/12/2020, costituita dalla Relazione di accompagnamento NTA-PTCP e dalle Norme Tecniche di Attuazione (criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni) in conformità alla normativa vigente in materia paesaggistica, come sopra dettagliatamente esplicitato.

In particolare dovranno essere oggetto di revisione, secondo i principi e la disciplina sopra enunciati, gli articoli afferenti il Titolo I "Criteri di Formazione e gestione del PTCP" e il Titolo IV "Direttive e prescrizioni in materia paesaggistica" delle NTA con i relativi Allegati e conseguentemente la Relazione di accompagnamento.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Sa.S.